

## ***Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche***

### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

### **Art. 2 - Disciplina**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

### **Art. 3 - Soggetto attivo**

1. Il soggetto attivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di Grammichele, che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

### **Art. 4 - Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Grammichele che alla data stabilita dalla normativa vigente.

L'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposte ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

### **Art. 5 Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.

2. Per l'anno 2012 l'aliquota dell'addizionale è stabilita nella seguente misura:

- da 0 a 15.000 euro 0,60%;
- da 15.000,01 a 28.000 euro 0,70%;
- da 28.000,01 a 55.000 euro 0,80%;
- da 55.000,01 a 75.000 euro 0,80%;

- oltre 75.000 euro 0,80%.

3. L'aliquota di cui al punto 2) si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

4. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

5. La deliberazione relativa all'aliquota è pubblicata sul sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002.

#### **Art. 6 Esenzioni**

1. L'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini della predetta imposta non supera l'importo di euro 7.500,00.

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota di cui all'articolo 5 al reddito imponibile complessivo.

#### **Art. 7 -Versamento**

Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **Art. 8 - Funzionario responsabile**

Il funzionario responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile pro tempore del Servizio Economico Finanziario del Comune.

#### **Art. 9 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2012 ai sensi dell'art. 1 , comma 169, della legge n. 296/ 2006.